

PRESIDENTE. I deputati che ho testè nominati hanno chiesta la parola già da parecchi giorni. Siccome l'avevano domandata sull'articolo 38 del secondo progetto della Commissione, io ieri li ho interpellati per sapere se persistevano a voler parlare, non ostante la riforma proposta dalla Giunta; se cioè volevano parlare ancora sull'articolo 38 del terzo progetto. Essi risposero che intendevano che fosse loro mantenuta la parola. In conseguenza debbono indubitatamente averla prima di coloro che l'hanno domandata ieri, e tra questi è l'onorevole Lanza. Nullameno, se la Commissione volesse parlare contro alcuno dei proponenti gli emendamenti, credo che la Camera non avrebbe difficoltà.

LANZA GIOVANNI. La Commissione, per non moltiplicare i discorsi, si riserva di parlare sul fine della discussione di quest'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Majorana-Calatabiano avea proposto un emendamento sull'articolo 38 del secondo progetto della Commissione, ma l'ha ritirato. Ora propone all'articolo 38 dell'ultima proposta della Commissione un altro emendamento, ed è questo: « A ciascun comune è concesso in rendita iscritta il quarto del reddito effettivo dei beni (parole che sono state omesse per errore di stampa) delle corporazioni, ecc. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana-Calatabiano.

MAJORANA-CALATABIANO. Sarò brevissimo.

Prego la Camera e la Commissione di prestarmi benevola attenzione perchè non chiedo che cose di giustizia e di giustizia doverosa verso tutte le provincie italiane.

L'articolo 11 già votato stabilisce il modo giusta cui si liquida la rendita che debb'essere iscritta in favore del fondo del culto: questo articolo espressamente dice che la somma delle iscrizioni sarà ragguagliata a quella che risulterà dalle denunzie accertate in occasione della imposta di manomorta.

L'articolo 38 in discussione, dando una quota ai comuni dove sono le varie corporazioni già sciolte o che vanno a sciogliersi con questa legge, parla di attribuzione di rendita iscritta, senza assumere esplicitamente che questa debba essere ragguagliata secondo le denunzie che sono state accertate a proposito della tassa di manomorta; quindi anzitutto si affaccia un dubbio: questa rendita iscritta è quella di cui parla l'articolo 11, o quella che si dovrà iscrivere in conseguenza del reddito effettivo che si liquiderà rapporto ai comuni?

Se intendimento della Commissione si è di supporre che rendita iscritta sia quella accertata al modo stabilito nell'articolo 11, allora mi pare che necessariamente s'inciamperebbe in una ineguaglianza nel riparto che si verrebbe a fare ai comuni. Onde io ho creduto necessario, insieme a diversi miei colleghi ed amici, di proporre l'emendamento, affinchè i comuni si abbiano realmente la rendita iscritta, ma però questa sia

equivalente alla realtà della rendita delle corporazioni, e quindi comprenda quella quota effettiva che ai comuni medesimi viene attribuita, e non si desuma dalla rendita supposta arbitrata in causa o per mezzo delle dichiarazioni che sono state accertate per effetto dell'imposta sul reddito della manomorta.

Io trovo che, se l'articolo 11 sul modo di sistemare le rendite iscritte, quanto al fondo del culto, si debba trasportare alla ipotesi dell'articolo 38, cioè, si debba applicare ai comuni, si cadrà certo in un'ingiustizia.

E di vero, più volte lungo la discussione della legge sulle corporazioni religiose, si è messo in rilievo il dubbio circa la inesattezza o falsità delle denunzie accertate in ordine a manomorta; e posso supporre che vi sieno in fatti inesattezze o falsità parziali, ovvero, se piace, piglierò atto di ciò che diceva l'onorevole ministro delle finanze, cioè che collettivamente la rendita risultante dalle dichiarazioni accertate, equivale alla rendita effettiva: ma data pure tal equivalenza complessiva, in una quistione di distribuzione, cioè d'interessi di singoli comuni, non di provincie, nè dell'insieme di esse, la stessa equivalenza complessiva certamente non può non mettere in rilievo molte ingiustizie, cioè l'ineguaglianza parziale. Noi abbiamo, per ipotesi, tanto reddito effettivo, quanta rendita iscritta: ma avremo tanta rendita iscritta per ogni comune quanta rendita effettiva? L'equivalenza complessiva si suppone ottenuta a spese di talune dichiarare che mettono in rilievo una rendita maggiore di quella che era stata calcolata, e compensano d'altra banda le denunzie per valori inferiori alla verità.

Ma finchè si tratta di sistemare gli obblighi dello Stato per costituire il fondo del culto, siccome ne hanno una responsabilità tutti coloro i quali facendo parte delle corporazioni già disciolte vollero presentare dichiarazioni false, o non seppero farle esatte, si potrà dire che i capi di quelle corporazioni e anche i membri, e per essi tutti coloro che avranno parte o interesse al fondo del culto, ne potranno, e, se vuolsi, dovranno risentirne la pena; non sarà loro dato che quello che risulterà dalle dichiarazioni. Ma la questione non è tra lo Stato ed i vescovi o i frati e i monaci; la questione è tra lo Stato ed i comuni. Se questi avessero avuto, o potuto avere parte in quelle denunzie, se fossero stati chiamati in qualunque modo a controllarle, si potrebbero dire quasi responsabili delle inesatte o false denunzie, e si potrebbe, fino a certo punto, far loro risentire gli effetti della colpa propria.

Ma siccome i comuni non ebbero nessuna parte nei lavori d'accertamento del reddito della manomorta, così mi pare che sia illecito il guadagno di quei comuni che riceveranno una rendita iscritta maggiore dell'effettiva; ed essi commetterebbero effettivamente una spogliazione in pregiudizio degli altri comuni che avrebbero di meno per effetto del dolo, dell'ignoranza,